

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 289-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE DAL FALCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALA, DERIU, LIGIOS, FERRALASCO,
GIOVANNETTI, PINNA e BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1979

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 giugno 1974, n. 271, concer-
nente facilitazioni di viaggio in favore dei connazionali che rim-
patriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale

Comunicata alla Presidenza il 25 ottobre 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame non rappresenta una novità per il Senato: esso, infatti, era già stato discusso e approvato da questo ramo del Parlamento nella seduta del 6 ottobre 1978 e non aveva potuto portare a termine il suo *iter* per lo scioglimento anticipato delle Camere.

L'iniziativa dei colleghi senatori Pala, Deriu, Ligios, Ferralasco, Giovannetti, Pinna e Bevilacqua — motivata con esemplare puntualità nella relazione che accompagna il disegno di legge — si può riassumere nella necessità di introdurre talune specificazioni e taluni snellimenti amministrativi e burocratici rispetto a quelli previsti dall'attuale formulazione dell'articolo 1 della legge 24 giugno 1974, n. 271, al fine di consentirne una più rapida e efficace applicazione.

In sintesi, le modifiche proposte riguardano:

a) la sostituzione del termine passaggio « in seconda classe » con quello di « classe turistica o equivalente », essendo quest'ultimo il termine attualmente corrente;

b) la eliminazione della dizione « società concessionarie di servizi » e sua sostituzione con quella di « navi gestite da imprese di navigazione »;

c) le parole « Ministro degli affari esteri », che vengono sostituite con le parole « Ministero degli affari esteri » per consentire l'applicazione degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che regola le « attribuzioni particolari » dei dirigenti generali, dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti dell'Amministrazione dello Stato;

d) la eliminazione dell'obbligo di sentire, per la stipula della convenzione, i Ministri della marina mercantile e dei trasporti, ritenendo i proponenti più che sufficienti la competenza e l'autonomia del Ministero degli affari esteri;

e) l'inserimento esplicito del Ministero dei trasporti — ossia in concreto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato — tra i soggetti con i quali il Ministero degli affari esteri può stipulare la convenzione di cui alla legge al nostro esame.

La Commissione affari esteri invita pertanto l'Assemblea ad approvare il disegno di legge n. 289 sul quale anche la 8ª Commissione ha espresso parere favorevole.

DAL FALCO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

25 ottobre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

FOSSON

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico*

L'articolo 1 della legge 24 giugno 1974, n. 271, è sostituito con il seguente:

« Ai connazionali che, trovandosi nelle condizioni di poter beneficiare della legge 1° aprile 1959, n. 252, devono necessariamente servirsi di mezzi marittimi per raggiungere località del territorio della Repubblica non collegate dalla rete ferroviaria dello Stato sia pure in parte del percorso, è concessa, una volta all'anno ed alle stesse condizioni, la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto di passaggio in classe turistica o equivalente sulle navi gestite da imprese di navigazione nonchè dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con le quali il Ministero degli affari esteri abbia a tal fine stipulata apposita convenzione da approvarsi nei modi di legge ».